



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 20 agosto 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 20 agosto 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 1**

RECLAMI

Reclamo della Soc. MILAN avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cosmin **CONTRA** (gara Trofeo Tim Milan-Juventus del 31/7/02 – C.U. n. 26 del 12/8/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Cosmin Contra, tesserato per la Soc. Milan, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara amichevole Milan-Juventus del 31 luglio 2002, ha proposto reclamo la Soc. Milan, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sarebbe sproporzionata, perché, per un verso, il comportamento del Contra sarebbe avvenuto in seguito ad un fallo di un avversario, nel contesto dell'azione di giuoco e nel pieno della tensione agonistica, e, per l'altro, che non vi sarebbe stata una condotta realmente violenta.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dal referto dell'arbitro risulta che il calciatore Contra, in reazione ad una scorrettezza di giuoco subita da un compagno di squadra, ha colpito un avversario con un calcio alla gamba destra e, in seguito, a giuoco fermo, ha scambiato con lo stesso spinte e manate sul volto, continuando il diverbio anche negli spogliatoi.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, soprattutto in considerazione della sua gravità e della reiterazione dei comportamenti aggressivi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 AGOSTO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani